

VERBALE DI ACCORDO PER IL FONDO D'INTEGRAZIONE SALARIALE (F.I.S.) – ASSEGNO DI ORDINARIO

ex D.Lgs 148/2015 – Art. 19 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 – DL 104/2020

Oggi 28-9-2020 si sono confrontati in via telematica

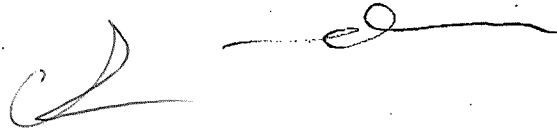
- per la Società Van4You Srl con sede legale in via Mazzini 41 a Muggiò, il Legale Rappresentante sig. Massimo Del Mul assistito dal CdL Dr Michele Pinotti;
- per la FILCAMS CGIL di Monza e Brianza con delega nazionale nella persona del Sig. Montanari Andrea Luigi

(di seguito "le OO.SS. o le Organizzazioni Sindacali")

di seguito congiuntamente "Le Parti"

Premesso che:

- la Società opera nel settore dei servizi ed esercita attività di intermediazione per il noleggio di furgoni e mezzi di lavoro
- la Società applica integralmente il CCNL Terziario
- presso la Società sono attualmente occupati n. 14 lavoratori, di cui n. 1 a tempo determinato, pertanto è soggetta alla contribuzione da destinare al finanziamento del Fondo di integrazione salariale istituito presso INPS
- la Società ha registrato nelle ultime settimane una pesante contrazione dell'attività aziendale, anche a seguito della riapertura post emergenza COVID-19 "C.d. Coronavirus", in conseguenza alle misure restrittive adottate per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica, che hanno comportato inevitabilmente dirette conseguenze sulla sostenibilità aziendale e riflessi sui livelli occupazionali;
- il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, modificato dal DL 34/2020, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" – c.d. "CURA ITALIA", ha introdotto al Titolo II – Capo I specifici provvedimenti per l'estensione degli ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale fra i quali, all'art. 19, norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
- il DL 104-2020 (Decreto Agosto) ha parzialmente modificato il numero delle settimane di ammortizzatore disponibili e ha introdotto variazioni legate al computo delle settimane;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 8 dell'art. 19 D.L. 18/2020, come modificato dal DL 34/2020, i lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 17 marzo 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
- in ragione del precedente punto, la Società ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione delle misure di integrazione salariale (ASSEGNO ORDINARIO) di cui agli artt. 29 – 30 del D.lgs 148/2015, così come integrati dall'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia", come modificato dal DL 34/2020;
- con lettera del 21-9 la Società ha quindi richiesto alle OO.SS. territoriali l'esame congiunto della situazione venutasi a creare, con particolare attenzione in merito alle ripercussioni sull'occupazione e sul salario dei lavoratori;
- lo strumento del Fondo d'Integrazione Salariale risulta utile al fine di salvaguardare l'occupazione e il reddito dei lavoratori a fronte dello stato di crisi in atto presso l'Azienda;



tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) le parti, in considerazione della situazione descritta dalla Società danno atto che è stata esperita la procedura di consultazione sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dal DL 34/2020, per il ricorso all'intervento del Fondo di Integrazione Salariale per la richiesta di erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30 D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, con la seguente causale: **"emergenza COVID-19"**;
- 3) l'intervento di integrazione salariale viene richiesto per n. 9 settimane non consecutive e decorrerà dal 3 agosto e interesserà complessivamente tutti i dipendenti in forza all'Azienda con le seguenti modalità:
 - a. **SOSPENSIONE FINO A UN MASSIMO DI ZERO ORE DAL LAVORO** per tutti i dipendenti in relazione alla transitoria sospensione parziale dell'attività lavorativa, non imputabile né alla Società né ai Lavoratori.
Si allega al presente verbale, costituendone parte integrante e sostanziale, l'elenco nominativo dei lavoratori interessati all'intervento di integrazione salariale per sospensione, denominato **ALLEGATO A)**;

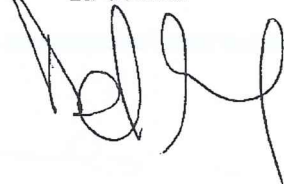
La programmazione della riduzione dell'orario potrà essere effettuata su base settimanale/plurisettimanale con modalità di astensione su intere giornate e/o con riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, in funzione delle esigenze tecnico-organizzative aziendali e della fungibilità del personale in relazione al proprio inquadramento.
In funzione di detti criteri sarà effettuata la distribuzione della riduzione di orario, in maniera equa attraverso l'applicazione di tutte le possibili modalità di rotazione del personale.

- 4) A norma dell'art. 19 D.L. 17 marzo 2020 comma 3, come modificato dal DL 34/2020, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al presente accordo, richiesti ai sensi del comma 1 del predetto articolo, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
- 5) la Società, in applicazione di quanto definito al capo precedente, procederà pertanto alla richiesta dei trattamenti previsti all'art 30 D.Lgs 148/2015 provvedendo alla presentazione nei tempi previsti della relativa istanza all'INPS al fine dell'ottenimento dei relativi benefici economici;
- 6) la Società procederà ad anticipare le indennità pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D.lgs 148/2015 alla normale scadenza di paga;
- 7) le parti concordano nel rincontrarsi in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella normativa in premessa, al fine di valutare l'implementazione delle misure qui contenute ovvero la necessità di predisporre nuove ed ulteriori, nell'ottica della salvaguardia occupazionale.
- 8) le parti concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da ulteriori provvedimenti normativi che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza Covid-19.
- 9) La Filcams CGIL, in accordo con il datore di lavoro, provvederà ad incontrare i lavoratori, una volta terminata l'emergenza Covid-19, dando loro spiegazioni circa l'utilizzo della Fis.

Letto, confermato e sottoscritto.

Muggiò, 28 settembre 2020

La Società



Filcams- CGIL

